

**DLGS.VO N. 30/07 (MODIF. CON D.L. N. 89/11 CONV. CON L. N. 129/11) - STRANIERI COMUNITARI IN ITALIA.**

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE (ARTT. 1 -2 -3).**

La normativa in commento si preoccupa di disciplinare:

- a) **la libera circolazione in Italia;**
- b) **l'ingresso in Italia;**
- c) **il soggiorno in Italia;**
- d) **il soggiorno permanente in Italia;**

dei **cittadini dell'UE non italiani** e dei loro **familiari**.

Per **familiari** dei cittadini UE non italiani si intendono:

- **il coniuge;**
- **il partner** che abbia un'unione con il cittadino UE non italiano equiparata al matrimonio;
- **i discendenti** diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui sopra;
- **gli ascendenti** diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui sopra.

Questi potranno accompagnare o raggiungere il cittadino UE non italiano cui sono legati.

In caso di **cittadino UE non italiano già soggiornante in Italia** il nostro Paese agevola anche:

b) **l'ingresso:**

c) **il soggiorno:**

- di ogni altro suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'UE suddetto;
- di ogni altro suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'UE suddetto lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino UE non italiano soggiornante in Italia abbia una relazione stabile ufficialmente attestata.

La normativa in commento si preoccupa di disciplinare anche **le limitazioni:**

- a) alla **libera circolazione** in Italia;
- b) all'**ingresso** in Italia;
- c) al **soggiorno** in Italia;
- d) al **soggiorno permanente** in Italia;

dei cittadini dell'UE non italiani e dei loro familiari, per **motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza**.

**2. LA CIRCOLAZIONE (ART. 4).**

Il **cittadino UE non italiano** ha il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato UE, purché abbia:

- un documento d'identità valido per l'espatrio

I suoi **familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE** hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato UE, purché abbiano:

- un passaporto valido.

I soggetti di cui sopra, se **minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati**, esercitano il proprio diritto di circolazione secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

### **3. L'INGRESSO (ART. 5).**

Il **cittadino UE non italiano** ha il diritto di essere ammesso nel territorio nazionale, purché abbia:

- un documento d'identità valido per l'espatrio

I suoi **familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE** hanno il diritto di essere ammessi nel territorio nazionale, purché abbiano:

- un passaporto valido.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE sono assoggettati all'obbligo del **visto** d'ingresso sul passaporto, da parte delle autorità italiane all'estero, nei casi in cui è richiesto.

Il visto in questione è rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino UE non italiano o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per fare una **dichiarazione di presenza** e, cioè, dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale.

Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione, **si presume, salvo prova contraria**, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

### **4. IL RESPINGIMENTO NEI CONFRONTI DEL CITTADINO UE E DEI FAMILIARI NON CITTADINI UE (ART. 5).**

E' disposto il **respingimento** di un cittadino UE non italiano o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato UE:

- se essi sono sprovvisti dei **documenti di viaggio**;

- se essi sono sprovvisti del **visto** di ingresso.

Il respingimento non è disposto, se l'interessato, **entro 24 ore** dalla sua richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

### **5. IL SOGGIORNO IN GENERALE (ART. 19).**

I cittadini dell'Unione e i loro familiari che soggiornino in Italia hanno diritto di esercitarvi qualsiasi **attività economica autonoma o subordinata**, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

Ogni cittadino dell'UE che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari **trattamento** rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato.

Il beneficio di tale diritto si estende ai **familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE** che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (v. *infra*).

### **6. IL SOGGIORNO FINO A TRE MESI (ART. 6).**

I **cittadini UE non italiani** hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità.

E' sufficiente per loro essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Ciò vale anche per i **familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE** che accompagnano o raggiungono il cittadino UE.

E' sufficiente per loro essere in possesso almeno di un passaporto in corso di validità.

Se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'UE ed i suoi familiari non godono del diritto a **prestazioni d'assistenza sociale** durante i primi tre mesi di soggiorno.

## **7. IL SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI (ART. 7).**

### **Acquisizione del diritto.**

Il cittadino UE non italiano ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è **lavoratore subordinato o autonomo** nello Stato italiano ;
- b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di **risorse economiche sufficienti**, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'**assicurazione sanitaria** che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto per seguirvi **un corso di studi o di formazione professionale** e dispone, per sé stesso e per i propri familiari di **risorse economiche sufficienti** per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione nonché di un'**assicurazione sanitaria** che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è **familiare - anche se non avente la cittadinanza di uno Stato UE - che accompagna o raggiunge** un cittadino UE non italiano che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) (v. paragrafo 1).

I cittadini UE non italiani ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui sopra finché soddisfano le condizioni ivi fissate (*rebus sic stantibus*).

La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di **ragionevoli dubbi** in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere attestata con **qualsiasi mezzo di prova** previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto.

### **Conservazione del diritto.**

Il cittadino UE non italiano, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui sopra quando:

- 1) è **temporaneamente inabile al lavoro**, a causa di una malattia o di un infortunio;
- 2) è in **stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale** ed è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- 3) è in **stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per una durata inferiore ad un anno** ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- 4) segue un **corso di formazione professionale**.

In ogni caso, cittadini UE non italiani ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, finché hanno **le risorse economiche** che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro

ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **8. TUTELA GIURISDIZIONALE (ART. 8).**

Avverso il provvedimento di rifiuto o revoca dei diritti di soggiorno fino a 3 mesi o superiore, è ammesso **ricorso al Tribunale in composizione monocratica** del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c.

## **9. FORMALITA' AMMINISTRATIVE PER IL SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI: ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE (ART. 9).**

Il cittadino UE non italiano che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi deve chiedere l'**iscrizione all'anagrafe**.

L'iscrizione all'anagrafe è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente **una attestazione** contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Ai fini dell'iscrizione il cittadino UE non italiano deve produrre la **documentazione attestante**:

- a) l'**attività lavorativa, subordinata o autonoma**, esercitata (caso del paragrafo 7, lettera a);
- b) la disponibilità di **risorse economiche sufficienti** per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui al testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/98, nonché la titolarità di una **assicurazione sanitaria** idonea (caso del paragrafo 7, lettera b);
- c) l'**iscrizione presso l'istituto erogatore del corso di studi o di formazione professionale** e la titolarità di un'**assicurazione sanitaria** idonea a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di **risorse economiche sufficienti** per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui al citato Decreto Legislativo n. 286/98, (caso del paragrafo 7, lettera c).

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno deve, in ogni caso, essere valutata **la situazione complessiva personale** dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

Il cittadino UE non italiano può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso le **dichiarazioni sostitutive** di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

**I familiari del cittadino UE non italiano**, sempre ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono presentare:

- a) un **documento di identità** o il **passaporto** in corso di validità;
- b) un **certificato rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza** che attesti la qualità di familiare ovvero di familiare a carico ovvero di familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiede l'assistenza personale del cittadino UE non italiano;
- c) l'**attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica** del cittadino UE non italiano.

Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino UE non italiano che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, a cura delle amministrazioni comunali alla **Questura** competente per territorio.

## **10. LA CARTA DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEL CITTADINO UE NON AVENTI CITTADINANZA DI UNO STATO UE.**

### **Carta di soggiorno (Art. 10).**

I **familiari del cittadino UE non italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato UE**, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione*».

Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

- a) del **passaporto o documento equivalente**, in corso di validità;
- b) un **certificato rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza** che attesti la qualità di familiare ovvero di familiare a carico ovvero di familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiede l'assistenza personale del cittadino UE non italiano;
- c) dell'**attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica** del cittadino UE non italiano;
- d) della **fotografia** dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una **validità di cinque anni** dalla data del rilascio.

La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di **assenze temporanee del titolare** non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.

### **Diritto di soggiorno permanente (Artt. 14 e 15).**

#### **Soggiorno quinquennale.**

Il **cittadino UE non italiano** che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto incondizionatamente al soggiorno permanente in Italia.

A richiesta dell'interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino UE non italiano un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.

L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto.

Anche il **familiare non avente la cittadinanza di uno Stato UE** acquisisce il diritto di soggiorno permanente, se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino UE non italiano.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da **assenze temporanee** che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

#### **Soggiorno non quinquennale.**

In deroga a quanto di cui sopra ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

il **cittadino UE non italiano** che sia:

a) lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività lavorativa, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla **pensione di vecchiaia** o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di **pensionamento anticipato**, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività lavorativa per una **sopravvenuta incapacità lavorativa permanente**. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) lavoratore subordinato o autonomo che **dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato italiano eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato UE**, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

**I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo**, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno.

#### **Decesso del lavoratore subordinato o autonomo.**

Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, **i familiari** che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

#### **Carta di soggiorno permanente (Art. 17).**

**Ai familiari del cittadino UE non italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE**, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «*Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei*».

La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla **Questura** competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno *tout court* ed è rilasciata entro 90 giorni.

Il rilascio dell'attestazione è **gratuito**, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

Le **interruzioni di soggiorno** che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

### **11. DECESSO O PARTENZA DAL TERRITORIO NAZIONALE DEL CITTADINO UE NON ITALIANO ED I FAMILIARI (ART. 11).**

Il **decesso o la partenza dal territorio nazionale del cittadino UE non italiano** non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato UE, a condizione che essi

abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o siano in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno superiore a tre mesi.

Il **decesso del cittadino UE non italiano** non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

In questa seconda ipotesi, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'**articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98**<sup>1</sup>.

Se non rientrano nelle condizioni previste da altra normativa per il diritto al soggiorno permanente, i **familiari del cittadino UE** di cui sopra, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia.

La partenza del cittadino UE non italiano dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del **diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento**, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

I cittadini UE non italiani ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui sopra finché soddisfano le condizioni ivi fissate (*rebus sic stantibus*).

La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di **ragionevoli dubbi** in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

## **12. DIVORZIO O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO DEL CITTADINO UE NON ITALIANO ED I FAMILIARI (ARTT. 11 e 12).**

Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini UE non italiani non incidono sul diritto di soggiorno dei loro **familiari aventi la cittadinanza di uno Stato UE**, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al paragrafo 9 ovvero siano:

- a) **lavoratori subordinati o autonomi** nello Stato italiano ;
- b) dispongano per sé stessi di **risorse economiche sufficienti**, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'**assicurazione sanitaria** che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) iscritti presso un istituto per seguirvi **un corso di studi o di formazione professionale** e dispongano di **risorse economiche sufficienti** per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione nonché di un'**assicurazione sanitaria** che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Altresì, il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino UE non italiano non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei **familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato UE**, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si

---

<sup>1</sup> "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro."

verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) **il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale**, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
- b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato UE ha ottenuto l'**affidamento dei figli** del cittadino UE non italiano in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
- c) l'interessato risulti **parte offesa in procedimento penale**, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato UE beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un **diritto di visita al figlio minore**, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Nei casi di cui sopra, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'**articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98**<sup>2</sup>.

Sempre negli stessi casi, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'**attività lavorativa subordinata o autonoma**, o di disporre per sé e per i familiari di **risorse sufficienti**, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di **una assicurazione sanitaria** che copra tutti i rischi nello Stato, **ovvero di fare parte del nucleo familiare**, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

I cittadini UE non italiani ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui sopra finché soddisfano le condizioni ivi fissate (*rebus sic stantibus*).

La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di **ragionevoli dubbi** in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

### **13. ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO DI STATO UE (ARTT. 13 e 20).**

#### **A) Adozione del provvedimento di allontanamento.**

Il **provvedimento di allontanamento** nei confronti dei cittadini UE non italiani può essere adottato:

- A) dal **Ministro dell'interno**;
- B) dal **Prefetto**.

Il diritto di ingresso e soggiorno dei **cittadini UE** o dei **loro familiari**, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento di allontanamento solo per:

- 1) **motivi di sicurezza dello Stato**;
- 2) **motivi imperativi di pubblica sicurezza**;
- 3) **altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza**.

**Coloro che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni** o che siano **minorenni** possono essere allontanati solo per:

- a) **motivi di sicurezza dello Stato**;
- b) **motivi imperativi di pubblica sicurezza**;

salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il **Ministro dell'interno** adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui sopra (soggiornanti decennali e minori), nonché i provvedimenti di

---

<sup>2</sup> V. nota 1.

allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato.

Negli altri casi (allontanamento dei cittadini UE o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza), i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal **Prefetto** del luogo di residenza o dimora del destinatario.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento si tiene conto anche di eventuali **condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti contro la personalità dello Stato**.

I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del **principio di proporzionalità**.

Essi debbono essere motivati da **ragioni inerenti a comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza**.

Essi non possono essere motivati da **ragioni di ordine economico**.

L'esistenza di **condanne penali** non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della **durata del soggiorno in Italia** dell'interessato, della sua **età**, della sua **situazione familiare e economica**, del suo **stato di salute**, della sua **integrazione sociale e culturale** nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi **legami con il Paese di origine**.

1) I **motivi di sicurezza dello Stato** sussistono:

- quando la persona da allontanare appartiene ad una delle **categorie di cui alla legge n. 152/75<sup>3</sup>**, e successive modificazioni;
- quando vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, **agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali**.

2) I **motivi imperativi di pubblica sicurezza** sussistono quando la persona da allontanare abbia

**3 Art. 18** - *“Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:*

*1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;*

*2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;*

*3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;*

*4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).*

*Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.*

*È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.*

*Le disposizioni di cui al primo comma, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.”*

tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.

**Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui sopra, anche di:**

- eventuali **condanne**, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona;
- di eventuali **condanne** per uno o più delitti indicati nella legge n. 69/05<sup>4</sup>;
- di eventuali **ipotesi di applicazione della pena su richiesta** a norma dell'articolo 444 c.p.p. per i medesimi delitti;

---

**4 Art. 8 - Consegna obbligatoria.**

*“1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:*

- a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;*
- b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;*
- c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;*
- d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;*
- e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;*
- f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;*
- g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;*
- h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;*
- i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;*
- l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;*
- m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;*
- n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;*
- o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;*
- p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'*

- dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla legge n. 1423/56<sup>5</sup> o di cui alla legge n. 575/65<sup>6</sup>;
- di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

I provvedimenti di allontanamento sono **motivati**, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una **traduzione del suo contenuto**, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,

---

articolo 583 del codice penale;

- q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
  - r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
  - s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;
  - t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;
  - u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
  - v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
  - z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
  - aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
  - bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
  - cc) falsificare mezzi di pagamento;
  - dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
  - ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
  - ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
  - gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
  - hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
  - ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
  - ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
  - mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.”
- 5 Art. 1** - “I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  - 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Il provvedimento è **notificato** all'interessato e riporta **le modalità di impugnazione** ed indica il **termine stabilito per lasciare il territorio nazionale**, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni.

Il provvedimento indica anche **la durata del divieto di reingresso**, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

Ferme le disposizioni concernenti l'**allontanamento** per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento **non può essere adottato** nei confronti di cittadini UE non italiani o dei loro familiari, qualora:

- a) i cittadini UE non italiani siano **lavoratori subordinati o autonomi**;
- b) i cittadini UE non italiani siano **entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro**.

In tale caso i cittadini UE non italiani ed i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini UE non italiani possono dimostrare di essere **iscritti nel Centro per l'impiego** da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la **dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa** e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione.

#### **B) Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (Art. 21).**

Il provvedimento di allontanamento dei cittadini UE non italiani o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato **quando vengono a mancare le condizioni** che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.

L'eventuale **ricorso da parte di un cittadino UE o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale** non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.

Il provvedimento di allontanamento in questione è adottato dal **Prefetto**, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.

Il provvedimento è adottato tenendo conto della **durata del soggiorno dell'interessato**, della sua **età**, della sua **salute**, della sua **integrazione sociale e culturale** e dei suoi legami con il Paese di origine.

Il provvedimento riporta le **modalità di impugnazione**, nonché il **termine per lasciare il territorio nazionale**, che non può essere inferiore ad un mese.

Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una **attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento** da presentare presso un consolato italiano.

Il provvedimento di allontanamento non può prevedere un **divieto di reingresso** sul territorio nazionale.

---

3) *coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.*"

6 **Art. 1** - "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356."

Nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, il Prefetto può adottare un **provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico**, che viene immediatamente eseguito dal questore.

### **C) Esecuzione del provvedimento di allontanamento.**

L'allontanamento dovrebbe essere **spontaneo**, con la cooperazione dell'allontanato.

Ciò giacché è previsto che il relativo provvedimento indichi **un termine per lasciare il territorio nazionale**, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni.

Tuttavia, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il **Questore dispone con ulteriore provvedimento l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento** dell'interessato dal territorio nazionale.

Il provvedimento del Questore è soggetto a **convalida**.

Per essa è competente il **Tribunale ordinario in composizione monocratica**.

Altresì, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore qualora si ravvisi l'**urgenza dell'allontanamento** e che l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

Si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 13, comma 5-bis**, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98<sup>7</sup>.

L'allontanato può presentare **domanda di revoca del divieto di reingresso** dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto e, in ogni caso, decorsi tre anni.

Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo **mutamento delle circostanze** che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale.

Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, **decide con atto motivato l'autorità** che ha

---

<sup>7</sup> **Comma 5-bis.** “*Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.*”

emanato il provvedimento di allontanamento.

Durante l'esame della domanda l'interessato **non ha diritto di ingresso** nel territorio nazionale.

L'allontanato che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la **reclusione fino a due anni**, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero **fino ad un anno**, nelle altre ipotesi.

Il giudice **può sostituire la pena della reclusione** con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.

Il **nuovo allontanamento** è immediatamente eseguito dal **Questore**, anche se la sentenza non è definitiva.

Si applica la pena detentiva della reclusione **fino a tre anni** in caso di nuovo reingresso.

Nei casi di destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso si procede con **rito direttissimo**.

In caso di condanna è sempre adottato **un nuovo provvedimento di allontanamento**, che viene immediatamente eseguito dal Questore.

I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del **Sindaco** del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

**D) Se il destinatario di un provvedimento di allontanamento soggiace a procedimento penale (Art. 20-bis).**

Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applica il **decreto legislativo n. 286/98**:

**- articolo 13, comma 3:**

*“L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.”*

**- articolo 13, comma 3-bis:**

*“Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.”*

**- articolo 13, comma 3-ter:**

*“Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.”*

**- articolo 13, comma 3-quater:**

*“Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.”*

**- articolo 13, comma 3-quinquies:**

*“Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.”*

Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/98 si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta (**nulla osta tacito**).

Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto, qualora si proceda per i **reati di cui all'articolo 380 c.p.p.**<sup>8</sup>

8 Art. **380**. Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 [c.p. 600], delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,[c.p. 600-bis] primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, [c.p. 600-ter] commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 [c.p. 62], primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'**articolo 380 c.p.p.**, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere **autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato**, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'**esercizio del diritto di difesa**, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza.

Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal **Questore**, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

#### **14. RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO (ART. 22).**

la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento del cittadino UE non italiano può essere di due tipi:

- **tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo**=====  
=====> provvedimenti di allontanamento: a) per motivi di sicurezza dello Stato o b) per motivi di ordine pubblico;
- **tutela giurisdizionale davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica**=====  
=====> provvedimenti di allontanamento: a) per motivi di pubblica sicurezza, b) per motivi imperativi di pubblica sicurezza e c) per i motivi di cui all'articolo 21 (cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

Davanti al giudice - sembrerebbe solo il g.o. - la parte può **stare in giudizio personalmente**.

I ricorsi di cui sopra, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il **tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana**.

In tale caso, **l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana** sono

---

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

effettuati dai funzionari della rappresentanza.

La **procura speciale al patrocinate legale** è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

I ricorsi di cui sopra possono essere accompagnati da una **istanza di sospensione dell'esecutorietà** del provvedimento di allontanamento.

Fino all'esito dell'istanza suddetta **l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa**, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

In caso di ricorso al g.o. il Tribunale decide a norma degli **articoli 737, e segg.ti c.p.c.**

Qualora **i tempi del procedimento** dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per **partecipare al procedimento di ricorso**, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

L'autorizzazione è rilasciata dal **Questore** anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

**Nel caso in cui il ricorso sia respinto**, l'interessato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.